



# **REGOLAMENTO DI PREVIDENZA**

FONDAZIONE TICINESE  
PER IL SECONDO PILASTRO  
Via Morée 3  
6850 Mendrisio

## DISPOSIZIONI GENERALI

| Indice   | Articolo                             | Pagina  |             |
|--|--------------------------------------|---|-------------|
| I. PRINCIPI FONDAMENTALI   | 1                                    | denominazioni   | 5           |
|  | 2                                    | nome e sede   | 6           |
|  | 3                                    | scopo   | 6           |
|  | 4                                    | esecuzione  | 6           |
|  | 5                                    | affiliazione  | 6           |
|  | 6                                    | certificato personale                                 | 6           |
|  | 7                                    | trasparenza   | 6           |
| II. DEFINIZIONI  | 8                                    | data determinante                                     | 7           |
|  | 9                                    | età   | 7           |
|  | 10                                   | salario   | 7           |
| III. CERCHIA DEGLI ASSICURATI, CONDIZIONE E PROCEDURA D'AMMISSIONE | 11                                   | cerchia degli assicurati                              | 7           |
|  | 12                                   | condizione d'ammissione                               | 8           |
|  | 13                                   | procedura d'ammissione                                | 8           |
|  | 14                                   | inizio e termine della copertura assicurativa         | 8           |
| IV. PRESTAZIONI  | 15                                   | generalità  | 9           |
|  | 15a                                  | dovere di prestazione anticipata                      | 9           |
|  | 16                                   | restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente | 9           |
|  | 17                                   | surrogazione verso terzi                              | 9           |
| A. PRESTAZIONI PER LA VECCHIAIA                                    | 18                                   | nascita del diritto                                   | 10          |
|  | 19                                   | <i>pensionamento anticipato o posticipato</i>         | 10          |
|  | 20                                   | ammontare   | 10          |
|  | 21                                   | rendita per figli di pensionati                       | 10          |
|  | 22                                   | estinzione del diritto                                | 11          |
|  | 23                                   | versamento in capitale                                | 11          |
|  | B. PRESTAZIONI IN CASO DI INVALIDITÀ | 24  | prestazioni |
| 25   |                                      | concetto di invalidità                                | 11          |
| 26   |                                      | diritto alle prestazioni                              | 11          |
| 27   |                                      | ammontare della rendita di invalidità                 | 12          |
| 28   |                                      | rendite per figli di invalidi                         | 12          |
| 29   |                                      | esonero dal pagamento dei contributi                  | 12          |
| 30   |                                      | inizio del diritto alla prestazione                   | 12          |
| 31   |                                      | estinzione del diritto alla prestazione               | 13          |

|     |  |    |  |    |
|-----|--|----|--|----|
| C.  | PRESTAZIONI IN CASO<br>DI MORTE                    | 32 | motivazione del diritto  | 13 |
|     |  | 33 | diritto ad una rendita o ad<br>una indennità per coniuge                 | 14 |
|     |  | 34 | <i>diritto ad una rendita o ad<br/>una indennità per convivente</i>      | 14 |
|     |  | 35 | ammontare della rendita per<br>coniuge                                   | 14 |
|     |  | 36 | rendita del coniuge divorziato   | 15 |
|     |  | 37 | nascita ed estinzione del<br>diritto alla rendita per coniuge            | 15 |
|     |  | 38 | liquidazione in capitale in<br>sostituzione della rendita<br>per coniuge | 15 |
|     |  | 39 | capitale di decesso  | 15 |
|     |  | 40 | rendita per orfani   | 16 |
|     |  | 41 | ammontare della rendita per<br>orfani                                    | 16 |
|     |  | 42 | nascita ed estinzione del<br>diritto alle rendite per orfani             | 16 |
|     |  | 43 | liquidazione in capitale in<br>sostituzione della rendita per<br>orfani  | 16 |
|     |  | D. | PRESTAZIONI DI LIBERO<br>PASSAGGIO                                       | 44 |
| 45  | ammontare della prestazione<br>di libero passaggio |    |  | 17 |
| 45a | trattamento dell'avere di<br>vecchiaia LPP         |    |  | 17 |
| 46  | modo di pagamento                                  |    |  | 17 |
| 47  | continuazione dell'<br>assicurazione               |    |  | 18 |
| 48  | rapporto con altre prestazioni                     |    |  | 18 |
| E.  | DISPOSIZIONI SPECIALI                              | 49 | pagamento  | 18 |
|     |  | 50 | luogo di adempimento   | 18 |
|     |  | 51 | cessione, costituzione<br>in pegno, compensazione                        | 18 |
|     |  | 52 | accesso alla proprietà   | 19 |
|     |  | 53 | riduzione delle prestazioni  | 19 |
|     |  | 54 | coordinamento con altre<br>assicurazioni                                 | 20 |

|     |   |    |  |    |
|-----|---|----|--|----|
| V.  | FINANZIAMENTO   | 55 | contributi alla FTP  | 20 |
|     |   | 56 | fondo di garanzia  | 20 |
|     |   | 57 | ammontare dei contributi   | 20 |
|     |   | 58 | obbligo contributivo   | 21 |
|     |   | 59 | riserva di contributi del datore di lavoro   | 21 |
|     |   | 60 | conto di riserva per i contributi del datore di lavoro con dichiarazione di rinuncia | 21 |
|     |   | 61 | durata dell'obbligo di versamento dei contributi                                     | 21 |
|     |   | 62 | accrediti di vecchiaia   | 22 |
|     |   | 63 | accrediti di vecchiaia di assicurati invalidi  | 22 |
|     |   | 64 | apporto del libero passaggio   | 22 |
|     |   | 65 | accrediti di vecchiaia straordinari  | 23 |
|     |   | 66 | divorzio   | 23 |
| VI. | ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE                                |    |  |    |
| A.  | AMMINISTRAZIONE DELLA FTP                                       | 67 | direzione della FTP  | 24 |
| B.  | COMMISSIONI AMMINISTRATIVE DELLE SINGOLE CASSE DI PREVIDENZA    | 68 | organizzazione della commissione amministrativa                                      | 24 |
|     |   | 69 | compiti della commissione amministrativa   | 24 |
|     |   | 70 | regolamento interno  | 25 |
|     |   | 71 | obbligo del segreto  | 25 |
|     |   | 72 | responsabilità   | 25 |
| C.  | RENDICONTO, AMMINISTRAZIONE DELLE SINGOLE CASSE DI PREVIDENZA   | 73 | rendiconto   | 25 |
|     |   | 74 | fondi liberamente disponibili della cassa di previdenza                              | 25 |
|     |   | 75 | conti per riserve di contributi  | 26 |
| D.  | RESPONSABILITÀ DELLA FTP, SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI ASSICURATI | 76 | responsabilità della FTP   | 26 |
|     |   | 77 | situazione giuridica degli assicurati  | 26 |
|     |   | 78 | obblighi di informazione e notifica  | 26 |
|     |   | 79 | informazione   | 26 |
|     |   | 80 | misure di risanamento  | 27 |

|                                |    |  |    |
|--------------------------------|----|--|----|
| VII. DISPOSIZIONI FINALI       | 81 | uscita di un affiliato                         | 28 |
|                                | 82 | <i>liquidazione parziale e totale, fusione</i> | 28 |
|                                | 83 | aggiunte al regolamento                        | 28 |
|                                | 84 | foro competente                                | 28 |
|                                | 85 | prescrizione                                   | 28 |
|                                | 86 | modifiche del regolamento                      | 28 |
|                                | 87 | scioglimento della FTP                         | 29 |
|                                | 88 | disposizioni transitorie                       | 29 |
|                                | 89 | applicazione della LPP                         | 29 |
|                                | 90 | casi non previsti                              | 29 |
|                                | 91 | entrata in vigore                              | 30 |
| ALLEGATO 1                     |    |  | 31 |
| ALLEGATO 2                     |    |  | 32 |
| PIANO PREVIDENZIALE MINIMO LPP |    |  | 33 |
| STATUTO                        |    |  | 36 |

## I. PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1. DENOMINAZIONI

Il presente regolamento intende per:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Affiliato                             | La ditta o il datore di lavoro che aderisce alla FTP mediante convenzione di adesione.  |
| Assicurati                            | Tutti gli indipendenti ed i salariati ammessi alla FTP secondo gli articoli 10 e 11 del regolamento.  |
| Cassa di previdenza                   | Tutti i patrimoni, diritti di prestazioni e aspettative giuridiche che si sono accumulati nel quadro di una convenzione di adesione.  |
| Commissione                           | La ditta aderente alla FTP costituisce una commissione amministrativa composta di rappresentanti dei salariati e dei datori di lavoro. Essa ha lo scopo di tutelare gli interessi degli assicurati. Di fronte alla FTP la ditta è rappresentata dalla commissione amministrativa. |
| Contratto di assicurazione collettiva | Tra la Fondazione e le società di assicurazione sulla vita viene stipulato un contratto di assicurazione collettiva per i rischi di morte ed invalidità.  |
| Convenzione di adesione               | Mediante la convenzione di adesione un affiliato affida la previdenza per il personale alla FTP.<br>Soggetto giuridico della previdenza per il personale è la FTP.  |
| Datore di lavoro                      | Ente, ditta o azienda affiliata alla FTP.   |
| FTP                                   | Fondazione Ticinese per il secondo Pilastro.  |
| LFLP                                  | Legge Federale sul Libero Passaggio del 17.12.1993  |
| LPGA:                                 | <i>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000</i>   |
| LPP                                   | Legge Federale sulla Previdenza Professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e ordinanze successive.  |
| LUD                                   | Legge federale sull'unione domestica registrata.  |
| Regolamento                           | Il presente regolamento che comprende il piano previdenziale e le disposizioni generali.  |
| Regolamento d'investimento            | Il regolamento d'investimento viene approvato dal Consiglio di fondazione della FTP. Esso contiene i principi generali sulla amministrazione del patrimonio delle casse di previdenza.  |
| Coniuge                               | <i>Persona sposata o partner registrato ai sensi della LUD</i>  |
| Matrimonio / Divorzio                 | <i>Conclusione e scioglimento di un matrimonio o del registro del partner ai sensi della LUD</i>  |

*In questo regolamento le denominazioni personali di genere maschile si riferiscono ad entrambi i sessi.*

*Il presente Regolamento viene messo a disposizione di tutti gli assicurati. La versione aggiornata è pubblicata sulla pagina internet [www.ftp2p.ch](http://www.ftp2p.ch)*

Art. 2. NOME E SEDE

Sotto il nome di

FONDAZIONE TICINESE PER IL SECONDO PILASTRO

(in seguito chiamata FTP) esiste una fondazione, iscritta nel registro della previdenza professionale con sede a *Mendrisio*.

Art. 3. SCOPO

Nel quadro del regolamento, la FTP protegge gli assicurati, rispettivamente i loro superstiti, contro gli effetti economici della vecchiaia, della morte e dell'invalidità.

Art. 4. ESECUZIONE

Per ogni affiliato la FTP tiene un conto premi e per ogni assicurato un conto di previdenza individuale. Per la copertura dei rischi essa stipula con le società svizzere di assicurazione sulla vita i necessari contratti assicurativi. La FTP è stipulante e beneficiaria dell'assicurazione.

I diritti ed i doveri degli assicurati, rispettivamente dei loro superstiti, risultano dal presente regolamento. Essi esistono solo di fronte alla FTP.

Art. 5. AFFILIAZIONE

La base della partecipazione alla FTP è rappresentata dalla convenzione di adesione tra la ditta e la FTP. In tale convenzione sono disciplinati tutti i diritti e i doveri delle parti contraenti. L'affiliato può sciogliere la convenzione di adesione al più presto dopo la durata convenuta, la prima volta dopo due anni, con un termine di disdetta di 6 mesi, successivamente di volta in volta per la fine di un anno civile.

Art. 6. CERTIFICATO PERSONALE

Con l'ammissione alla FTP l'assicurato riceve il regolamento ed un certificato personale. Questo contiene i dati determinanti per l'assicurato sulla previdenza per il personale.

Ogni volta che cambiano le prestazioni, viene consegnato all'assicurato un nuovo certificato.

Art. 7. TRASPARENZA

*La Fondazione rispetta il principio della trasparenza ai sensi degli art. 65 e 65a della LPP, nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.*

## II. DEFINIZIONI

### Art. 8. DATA DETERMINANTE

La data determinante è fissata al 1° gennaio.  
Con ogni data determinante inizia un nuovo anno di assicurazione.

### Art. 9. ETÀ

L'età determinante per il calcolo del premio è l'età calcolata alla data determinante. L'età determinante del calcolo dell'accredito di vecchiaia è determinata dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

L'età termine viene raggiunta il primo del mese che segue il compimento del 65mo anno d'età (uomini) rispettivamente del 64mo anno d'età (donne).

È tuttavia possibile prevedere il pensionamento anticipato a partire dai 60 anni o richiedere il pensionamento posticipato con una apposita decisione della commissione di previdenza del datore di lavoro.

L'ammontare della rendita è regolato in termini attuariali con un opportuno adattamento per ogni anno di anticipo o posticipo sul termine previsto.

### Art. 10. SALARIO

Il salario annuo determinante e assicurato è definito nel piano previdenziale sotto la lettera A. Il salario determinante viene fissato per la prima volta quando un assicurato aderisce alla FTP in seguito, all'inizio di ogni anno civile; l'ultima volta nel 65mo anno di età per gli uomini e nel 64mo anno di età per le donne. I mutamenti di salario che si verificano nel corso di un anno civile vengono considerati di regola soltanto alla successiva data determinante oppure definiti tra le parti, in ogni caso l'adattamento avviene soltanto se l'aumento o la diminuzione supera il 25% del salario annunciato. Rimangono riservati gli adeguamenti secondo l'art. 8, cpv.3 della LPP.

## III. CERCHIA DEGLI ASSICURATI, CONDIZIONE E PROCEDURA D'AMMISSIONE

### Art. 11. CERCHIA DEGLI ASSICURATI

Alla FTP devono essere ammessi tutti i salariati, rispettivamente i datori di lavoro, di ogni affiliato, i quali sono soggetti ai contributi AVS con un salario annuo superiore all'importo fissato nel piano previdenziale sotto la lettera A e che rientrano nella cerchia delle persone assicurate nel piano previdenziale. Se il salario annuo determinante di un assicurato scende definitivamente al di sotto di tale importo, l'assicurato esce dalla FTP. Il capitale di vecchiaia costituito fino ad allora secondo l'art. 62, viene utilizzato come prestazione di libero passaggio secondo gli Art. 44/Art. 46. Rimangono riservati i diritti previsti dall'art. 1 OPP 2. Nella FTP non vengono ammessi salariati:

- che sono invalidi per almeno il 70%,
- il cui contratto di lavoro è stato concluso per meno di tre mesi,
- il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente per tre anni ai sensi dell'art. 26a cpv 1 della LPP e che sono assicurati da un'altra fondazione di previdenza,
- che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento regolamentare secondo l'art. 9. Resta riservato l'art. 19,



- che non sono attivi in Svizzera o la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che presentino alla FTP domanda di esenzione dall'assicurazione. Sono fatti salvi gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea/EFTA. I necessari giustificativi devono essere presentati dalla persona assicurata.

Qualora il contratto venga prolungato l'obbligo assicurativo ha inizio al momento in cui viene convenuto il prolungamento.

In caso di invalidità o pensionamento parziale gli assicurati devono essere assicurati per la parte attiva fino al pensionamento ordinario.

#### Art. 12. CONDIZIONI D'AMMISSIONE

L'ammissione avviene di regola con l'inizio del rapporto di lavoro, tuttavia al più presto

- il 1° gennaio dopo il compimento del 17mo anno di età per l'assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità
- il 1° gennaio dopo il compimento del 24mo anno di età per la vecchiaia

#### Art. 13. PROCEDURA D'AMMISSIONE

L'affiliato comunica alla FTP mediante il relativo modulo, per la data di ammissione menzionata nell'Art. 12, ogni persona che secondo l'Art. 11 deve essere assicurata e rende note le modifiche successive dei dati contenuti nel modulo.

*L'ammissione nella Fondazione è subordinata ad una visita medica presso un medico di fiducia della Fondatrice o di un eventuale riassicuratore. Nel caso il risultato della visita medica conduca ad un rischio più elevato, il Consiglio di Fondazione può decidere in merito ad un'eventuale riserva limitata nel tempo (al massimo 5 anni) ai sensi degli Art. 331c CO e Art. 14 LFLP. Un'eventuale riserva preesistente . derivante cioè da una precedente istituzione di previdenza . stipulata per lo stesso rischio viene compensata con quella decisa nella misura del periodo già trascorso.*

#### Art. 14. INIZIO E TERMINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro. L'assicurazione cessa con la fine del rapporto di lavoro, riservato l'art. 10 LPP.

L'età di pensionamento ordinario fissa la base della durata dell'erogazione della rendita di invalidità e della remunerazione dell'avere di vecchiaia passivo ad essa associato, come pure per determinare la rendita di vecchiaia regolamentare. Il pensionamento anticipato e posticipato è definito in dettaglio nell'art. 19.

#### IV. PRESTAZIONI

##### Art. 15. GENERALITÀ

La FTP corrisponde agli assicurati, rispettivamente ai loro superstiti, nel quadro delle disposizioni di pagamento degli Art. 49/Art. 51 e riservati gli Art. 52/Art. 54, le seguenti prestazioni:

- rendite di vecchiaia, completate da rendite per figli di pensionati (Art. 18/Art. 22), o una liquidazione in capitale (Art. 23);
- rendite di invalidità completate da rendite per figli di invalidi (Art. 24/Art. 31);
- rendite o indennità per coniuge o superstiti (Art. 32/Art. 39) completate da rendite per orfani (Art. 40/Art. 43).

Se la persona assicurata è debitrice di contributi alla fondazione alla data della fine della relazione lavorativa, gli stessi saranno compensati con le prestazioni divenute esigibili.

##### Art. 15a DOVERE DI PRESTAZIONE ANTICIPATA

*In caso di obbligo di prestazione anticipata della FTP, perché l'istituto di previdenza competente per l'erogazione non è ancora certo e la persona assicurata era ultimamente assicurata presso la FTP (art. 26 cpv. 4 LPP), viene limitato il diritto alle prestazioni minime di legge secondo la LPP. Qualora si constati, in seguito, che la FTP non ha obbligo di prestazione, all'istituto di previdenza con obbligo di prestazione viene richiesta la restituzione con interessi degli importi anticipati.*

##### ART. 16. RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE INDEBITAMENTE

*Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite.*

*Il diritto alla restituzione si prescrive trascorso un anno dal momento in cui la FTP ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal momento del versamento della prestazione; se il diritto alla restituzione nasce da un reato penale per il quale la legge prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.*

##### ART. 17. SURROGAZIONE VERSO TERZI

*Al momento dell'insorgere dell'evento, la FTP è surrogata, sino all'importo delle prestazioni minime legali LPP, nei diritti che l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari di cui all'Art. 39 vantano nei confronti di un terzo responsabile dell'evento assicurato.*

*La FTP deve essere surrogata dagli aventi diritto sino a concorrenza dell'importo delle prestazioni regolamentari (dedotte le prestazioni minime legali LPP di cui al cpv. 1).*

## A. PRESTAZIONI PER LA VECCHIAIA

### Art. 18. NASCITA DEL DIRITTO

Se un assicurato raggiunge l'età termine, sorge il diritto ad una rendita di vecchiaia.

### Art. 19. PENSIONAMENTO ANTICIPATO O POSTICIPATO

*Il datore di lavoro e la persona assicurata hanno il diritto di richiedere il pensionamento anticipato totale o parziale a partire dall'età di 60 anni. In caso di pensionamento anticipato parziale gli importi ed i limiti di coordinamento secondo l'Art. 10 vengono adeguati in funzione del rimanente grado d'occupazione.*

*Nel caso di un pensionamento anticipato, la persona assicurata invece della rendita di vecchiaia può richiedere la prestazione di libero passaggio secondo l'Art. 45 se può dimostrare che continua ad esercitare un'attività lucrativa o se è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. L'Art. 48 si applica di conseguenza.*

*Persone assicurate che dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, d'accordo con il datore di lavoro, prolungano il rapporto di lavoro, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia solo a partire dal mese seguente la cessazione (totale o parziale) dell'attività. In caso di un parziale pensionamento posticipato, gli importi ed i limiti di coordinamento secondo l'Art. 10 vengono adeguati in funzione del rimanente grado d'occupazione. In caso di prelievo parziale di capitale in base all'Art. 23 le prestazioni in aspettativa (rendite per superstiti) si adeguano di conseguenza. Sono escluse tutte le altre prestazioni assicurate per gli assicurati attivi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario (prestazione di uscita, rendita di invalidità e le conseguenti prestazioni per superstiti). Rimane riservato un possibile trasferimento di capitale ordinato dal tribunale in caso di divorzio.*

*Se un assicurato raggiunge l'età di 70 anni, il pensionamento avviene in ogni caso al 100%. I contributi del dipendente e del datore di lavoro devono essere corrisposti da entrambi fino a quel momento.*

*L'importo della rendita di vecchiaia vitalizia si determina secondo l'Art. 20.*

### Art. 20. AMMONTARE

*L'ammontare della rendita è calcolato in base all'età di vecchiaia acquisito dall'assicurato al momento del raggiungimento della pensione (Art. 62) e in base alle aliquote di conversione vigenti.*

*Le aliquote di conversione sono fissate dal Consiglio di fondazione e sono descritte nell'Allegato 1. I valori intermedi risultano dall'interpolazione lineare calcolata al mese esatto. In tutti i casi vanno rispettati i limiti prescritti dalla LPP.*

### Art. 21. RENDITA PER FIGLI DI PENSIONATI

Gli assicurati ai quali spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto per ogni figlio, che alla loro morte potrebbe pretendere una rendita per orfani, a una rendita per figli pari al 20% della rendita di vecchiaia.

#### Art. 22. ESTINZIONE DEL DIRITTO

La rendita di vecchiaia viene corrisposta fino al decesso del beneficiario. La rendita viene versata l'ultima volta *alla fine del* mese della morte. In tal caso cessano pure le rendite per figli di pensionati.

#### Art. 23. VERSAMENTO IN CAPITALE

Ogni assicurato può richiedere che invece di una rendita di vecchiaia gli venga corrisposta una liquidazione in capitale *totale o parziale*. Una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita di invalidità *può essere percepita anche* sottoforma di capitale. La richiesta deve essere presentata *al momento del pensionamento*. Se la rendita di vecchiaia è inferiore al 10% e la rendita per figli è inferiore al 2% dell'importo della rendita minima di vecchiaia dell'AVS al loro posto viene corrisposta una liquidazione in capitale. Con la liquidazione in capitale si estinguono anche i diritti relativi ad un eventuale adeguamento legale o volontario delle future rendite all'evoluzione dei prezzi.

### B. PRESTAZIONI IN CASO DI INVALIDITÀ

#### Art. 24. PRESTAZIONI

Se un assicurato diventa invalido prima di aver raggiunto l'età termine sono riconosciute le seguenti prestazioni:

- a) rendita di invalidità
- b) rendita per figli di invalidi
- c) esonero dal pagamento dei contributi per l'assicurato e l'affiliato

#### Art. 25. CONCETTO DI INVALIDITÀ

Si ha invalidità quando mediante reperto medico è dimostrabile obiettivamente che, a causa di malattia, infortunio, decadimento delle facoltà mentali o della forza fisica, oppure di lesione personale non intenzionale, l'assicurato non può più svolgere, in tutto o in parte, la sua professione o altra attività lucrativa confacente alla sua posizione sociale, alle sue cognizioni ed alle sue attitudini.

#### Art. 26. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

*L'assicurato che richiede delle prestazioni d'invalidità alla Fondazione è obbligato a far valere i suoi diritti anche verso l'Al e ad annunciare alla Fondazione le prestazioni di quest'ultima.*

Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, a causa d'invalidità (Art. 25), sono incapaci al guadagno per almeno il 40% e che erano assicurate quando ha avuto inizio l'incapacità al guadagno, la cui causa ha portato all'invalidità (resta riservato l'Art. 30).

*Hanno altresì diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che:*

- a) *in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40%;*

b) *diventate invalide quando erano minorenni (art. 8, cpv. 2 LPGA), presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40%.*

*In entrambi i casi citati le prestazioni sono limitate al massimo alle prestazioni minime LPP.*

#### Art. 27. AMMONTARE DELLA RENDITA DI INVALIDITÀ

*L'assicurato ha diritto alla rendita intera se, ai sensi dell'Art. 25, è invalido per il 70% e oltre, ai sensi dell'AI federale; a tre quarti della rendita se è invalido per almeno il 60% ; a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%, o a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%. L'ammontare dell'intera rendita di invalidità è regolato nel piano previdenziale sotto la lettera C.*

#### Art. 28. RENDITE PER FIGLI DI INVALIDI

*Se un assicurato, al quale spetta una rendita di invalidità, ha figli che alla sua morte potrebbero pretendere rendite per orfani (Art. 40), per ciascuno di tali figli viene corrisposta una rendita sulla base dell'art. c.2 del piano previdenziale LPP. Qualora, al raggiungimento del 18mo anno di età, il figlio lamenti un'invalidità presumibile permanente di almeno il 70% o continui gli studi, la rendita per figli di invalido viene ulteriormente corrisposta per tutta la durata dell'invalidità o dello studio, ma al massimo fino al compimento del 25mo anno di età.*

#### Art. 29. ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

*In caso di incapacità di guadagno causata da malattia o infortunio, l'esonero avviene dopo un periodo di attesa di 3 mesi e con le medesime limitazioni relative al grado dell'incapacità di guadagno. Esso viene concesso per tutti i contributi dovuti, sia per il rischio sia per la vecchiaia; per questi ultimi gli aumenti futuri previsti dalla LPP sono pure coperti.*

#### Art. 30. INIZIO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

*Fatto salvo il cpv. 2, il diritto alla rendita di invalidità per l'ammontare dell'importo minimo LPP inizia nel momento in cui insorge il diritto ad una rendita dell'AI. Si ha diritto a una rendita superiore al minimo LPP alla fine del termine di attesa fissato nell'appendice del presente regolamento.*

*In ogni caso tuttavia il versamento della rendita è differito fino all'esaurimento del diritto a un salario o a indennità giornaliera se:*

- a) *l'assicurato riceve, in sostituzione del salario intero, indennità giornaliera dell'assicurazione contro le malattie che ammontino almeno all'80% del salario di cui è privato e*
- b) *se le indennità giornaliera sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.*

## Art. 31. ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

*La rendita d'invalidità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo l'Art. 9, al più tardi però fino al giorno in cui l'assicurato riacquista di nuovo oltre il 60% della sua capacità al guadagno o se viene meno l'invalidità. Le rendite per figli di invalidi cessano contemporaneamente con la rendita d'invalidità.*

*L'assicurazione e il diritto alle prestazioni sono mantenuti:*

- a) durante 3 anni se la rendita AI è ridotta o soppressa in seguito alla riduzione del tasso d'invalidità dopo aver preso parte a nuove misure di riqualifica professionale, o in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o a un aumento del tasso d'attività, o*
- b) durante tutto il periodo in cui l'assicurato riceve una prestazione transitoria dell'AI.*

*Durante il periodo di mantenimento dell'assicurazione e del diritto alle prestazioni, la Fondazione può ridurre le proprie prestazioni d'invalidità fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni AI corrispondenti al tasso d'invalidità ridotto dell'assicurato, purché la riduzione delle prestazioni sia compensata da un reddito supplementare realizzato dall'assicurato.*

*Se un beneficiario di una rendita d'invalidità decurtata raggiunge l'età di pensionamento ordinaria, l'eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia è sottoposto all'esame del perito in materia di previdenza professionale e presentato al Consiglio di Fondazione.*

## C. PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE

### Art. 32. MOTIVAZIONE DEL DIRITTO

*Il diritto alle prestazioni in caso di decesso sussiste soltanto se il defunto:*

- a) era assicurato quando si verificò il decesso o quando insorse l'incapacità al guadagno la cui causa ha portato alla morte;*
- b) riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità della FTP quando si verificò il decesso;*
- c) in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40%;*
- d) diventato invalido quando era minorenni (art. 8, cpv. 2, LPG), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40%.*

*In entrambi i casi, ai sensi delle lett. c) e d), le prestazioni sono limitate al massimo alle prestazioni minime LPP.*

Art. 33. DIRITTO AD UNA RENDITA O AD UNA INDENNITÀ PER CONIUGE

Se un assicurato o un beneficiario di rendita sposato muore, il coniuge ha il diritto ad una rendita per coniuge se:

- a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, o
- b) ha compiuto i 45 anni ed il matrimonio è durato almeno 5 anni.

*Il partner registrato ai sensi della LUD superstite ha lo stesso status legale del coniuge superstite. Analogamente, lo scioglimento per via legale della registrazione ha lo stesso valore di un divorzio.*

Art. 34. DIRITTO AD UNA RENDITA O AD UNA INDENNITÀ PER CONVIVENTE

*Nel caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita non sposati, la convivenza è equiparata al matrimonio per ciò che concerne il diritto a prestazioni se*

- a) *entrambi i partner non sono sposati e non sussiste tra loro un legame di parentela*
- b) *la convivenza nella comune economia domestica è durata almeno 5 anni senza interruzione fino al momento del decesso oppure vi sono figli comuni*
- c) *l'obbligo al reciproco sostentamento è stato regolato per iscritto in un apposito contratto di sostentamento.*

*Queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Non sussiste invece un diritto a prestazioni qualora il partner percepisca da altre fonti una rendita vedovile o degli alimenti.*

*Quale prova dell'avvenuta convivenza, il relativo contratto di sostentamento deve essere inoltrato alla Fondazione al più tardi entro tre mesi dal decesso della persona assicurata. Sono da presentare inoltre un certificato del comune di domicilio che dimostri il domicilio comune durante gli ultimi 5 anni, una conferma sullo stato civile di entrambi i partner, così come documenti (sentenze di divorzio, decisioni di rendite) che possano servire a verificare un'eventuale soprassicurazione.*

*La Fondazione appura il diritto a prestazioni solo dopo il decesso della persona assicurata.*

*Qualora ci fossero dei ritardi nell'appurare il diritto a prestazioni, in particolare nel caso in cui contemporaneamente venga fatto valere il diritto a prestazioni in capitale secondo l'Art. 39, le prestazioni verranno corrisposte solo quando i chiarimenti necessari si saranno conclusi. In questo caso non sussiste alcun diritto ad interessi sulle prestazioni dilazionate.*

Art. 35. AMMONTARE DELLA RENDITA PER CONIUGE

Se l'assicurato muore prima dell'età termine, la rendita per coniuge ammonta al 60% dell'intera rendita di invalidità assicurata al momento della morte; se l'assicurato muore dopo aver raggiunto l'età termine, essa è pari al 60% della rendita vecchiaia corrisposta.

*Se il coniuge è di almeno 10 anni più giovane, la rendita vedovile è decurtata dell'1% per ogni anno oltre questa differenza di età, a condizione che non si scenda al disotto delle prestazioni minime secondo LPP.*

#### Art. 36. RENDITA DEL CONIUGE DIVORZIATO

Se all'assicurato sopravvive *il coniuge divorziato* con il quale egli o ella era stato sposato per almeno 10 anni e al cui sostentamento ha dovuto contribuire secondo la sentenza di divorzio ha diritto ad una rendita *in base alla LPP*, al massimo tuttavia sino a concorrenza della perdita delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

#### Art. 37. NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA RENDITA PER CONIUGE

Il diritto alla rendita per *coniuge* nasce *il primo giorno del mese* che segue quello della morte ma, al più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario. Esso si estingue quando *il coniuge superstite dovesse risposarsi o muore*.

#### Art. 38. LIQUIDAZIONE IN CAPITALE IN SOSTITUZIONE DELLA RENDITA PER CONIUGE

Il *coniuge* avente diritto può esigere, prima del versamento della prima rendita, che le venga corrisposta in luogo della rendita per *coniuge*, una corrispondente liquidazione in capitale. Se la rendita per *coniuge* è inferiore al 6% della rendita minima AVS (vedi *Art. 23*), in suo luogo viene versato un capitale. Mediante il versamento di un capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti della FTP in particolare anche quelli relativi a futuri adeguamenti, legali o volontari, delle rendite all'evoluzione dei prezzi.

#### Art. 39. CAPITALE DI DECESSO

Il capitale in caso di decesso per gli aventi diritto ai sensi del presente articolo è considerato come una liquidazione in capitale corrispondente all'ammontare dell'avere di vecchiaia costituito fino al momento del decesso della persona assicurata, esclusi gli acquisti ai sensi dell'Art. 65 (interessi compresi). Nella misura in cui sussiste un diritto a delle rendite per coniugi, per conviventi o per orfani secondo il presente regolamento, il capitale in caso di decesso viene utilizzato per il loro finanziamento, secondo necessità.

Gli acquisti ai sensi dell'Art. 65 (interessi compresi) vengono pagati come capitale supplementare in caso di decesso.

Il capitale risultante viene versato secondo l'ordine e l'ammontare seguenti:

- Il coniuge non divorziato o il partner registrato o il convivente che soddisfa l'Art 34 e figli dell'assicurato *aventi diritto a una rendita per orfani, ai sensi dell'Art. 42;*
- *In assenza dei beneficiari di cui sopra, persone fisiche che erano assistite in modo considerevole dalla persona assicurata fino alla sua morte (che provvedono almeno al 40% dei costi di sostentamento), o persone fisiche che fino alla morte della persona assicurata debbano abbiano dovuto provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;*
- *In assenza dei beneficiari di cui sopra, i figli del defunto che non adempiono alle condizioni di cui all'Art. 42, i genitori o i fratelli e le sorelle;*
- *In assenza dei beneficiari di cui sopra gli altri eredi legali hanno diritto a quella parte dell'avere di vecchiaia finanziata dai contributi personali della persona assicurata.*



Nell'ambito dei gruppi degli aventi diritto, la persona assicurata può designare, mediante dichiarazione scritta inviata alla FTP, le persone beneficiarie e la frazione dell'aver di vecchiaia alla quale avranno diritto. *In assenza di una convenzione simile e nel caso di un gruppo con diversi aventi diritto, il capitale di decesso è ripartito in parti uguali.* In mancanza di eredi legali l'importo sarà accantonato dalla FTP, a favore dell'istituzione di previdenza della ditta.

Qualora entro tre anni dal decesso della persona assicurata non venga rivendicato alcun diritto, il capitale in caso di decesso resta a disposizione della FTP.

#### Art. 40. RENDITA PER ORFANI

Se la persona assicurata, di sesso maschile o femminile muore, i suoi figli hanno diritto a rendite per orfani.

Sono considerati figli dell'assicurato i figli ai sensi dell'art. 252 CC

#### Art. 41. AMMONTARE DELLA RENDITA PER ORFANI

Per ogni figlio la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita di vecchiaia o della rendita prevista dall'art. d.2 del piano previdenziale LPP.

#### Art. 42. NASCITA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLE RENDITE PER ORFANI

Il diritto alle rendite per orfani nasce con il giorno del decesso dell'assicurato. Esso si estingue con la morte dell'orfano o con il compimento del 18mo anno di età. Per gli orfani che sono a tirocinio, agli studi o sono invalidi per almeno il 70%, la rendita per figli viene versata fino al termine del periodo di istruzione, al massimo fino al raggiungimento dell'età di 25 anni.

#### Art. 43. LIQUIDAZIONE IN CAPITALE IN SOSTITUZIONE DELLA RENDITA PER ORFANI

Se la rendita per orfani è inferiore al 2% della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS in sostituzione della rendita viene versata una liquidazione in capitale. Con la liquidazione in capitale si estinguono tutti i diritti nei confronti della FTP in particolare anche quelli relativi ai futuri adeguamenti delle rendite all'evoluzione dei prezzi.

### D. PRESTAZIONI DI LIBERO PASSAGGIO

#### Art. 44. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

L'assicurato ha diritto ad una prestazione di libero passaggio se il suo rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifichi un evento previdenziale ed egli lascia la FTP.

#### Art. 45. AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO

L'ammontare della prestazione di libero passaggio è quindi pari all'intero avere di vecchiaia accumulato per l'assicurato fino all'uscita, senza distinzioni tra parte pagata dal dipendente e parte pagata dal datore di lavoro, conformemente agli art. 15 LFLP. In ogni caso l'ammontare non potrà essere inferiore al valore determinato secondo l'art. 17 LFLP e all'avere di vecchiaia determinato secondo l'art. 15 LPP.

*La prestazione di uscita è esigibile quando l'assicurato lascia la Fondazione. A partire da quel momento, essa frutta un interesse conformemente all'art. 15 cpv 2, LPP.*

*Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie la Fondazione non versa la prestazione esigibile, essa è tenuta a partire da quel momento a versare un interesse di mora, secondo l'art. 26, cpv. 2 LFLP.*

#### Art. 45a TRATTAMENTO DELL'AVERE DI VECCHIAIA LPP

A seguito di una qualsiasi procedura che crea una suddivisione o un prelievo dall'avere di vecchiaia (prelievo di capitale per abitazione primaria, uscite parziali, divorzi, invalidità parziali, pensionamenti parziali, ecc.), l'avere di vecchiaia LPP verrà ridotto proporzionalmente.

#### Art. 46. MODO DI PAGAMENTO

La prestazione di libero passaggio può essere usata esclusivamente per la previdenza per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti dell'assicurato uscente. La FTP trasferisce l'importo della prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza. Se la prestazione di libero passaggio non può essere trasferita a un nuovo istituto di previdenza, essa viene trasferita all'Istituto Collettore LPP di Zurigo al più presto dopo 6 mesi e al più tardi dopo un massimo di due anni. La prestazione di libero passaggio è pagata a contanti se l'assicurato:

- a) lascia definitivamente la Svizzera
- b) inizia un'attività lucrativa indipendente e non è quindi più soggetto all'assicurazione obbligatoria;
- c) l'importo della prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi (art. 5 LFLP dal 1.1.1995).

*L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo il punto c, dell'avere di vecchiaia acquisito secondo l'art. 15 LPP:*

- a) se continua a essere obbligatoriamente assicurato contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della Unione Europea (UE);
- b) se continua a essere obbligatoriamente assicurato contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
- c) se risiede nel Liechtenstein.

*Il pagamento in contanti agli assicurati coniugati è possibile solo con il consenso scritto del coniuge.*

#### Art. 47. CONTINUAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Se il rapporto di lavoro di un assicurato viene sciolto prima che si verifichi un evento previdenziale, egli resta assicurato contro il rischio di morte e di invalidità finché inizia un nuovo rapporto di *previdenza*, ma al massimo per *1 mese*. *Se un evento si verifica dopo l'estinzione dell'ulteriore copertura, la Fondazione non è tenuta a versare alcuna prestazione. Per gli aggravamenti dovuti alla stessa causa, sopravvenuti in seguito, la Fondazione versa al massimo le prestazioni minime LPP.*

#### Art. 48. RAPPORTO CON ALTRE PRESTAZIONI

Concessa la prestazione di libero passaggio, la FTP è esentata dall'obbligo di versare le prestazioni di vecchiaia. Essa può computare la prestazione di libero passaggio concessa, se posteriormente deve versare prestazioni per superstiti o di invalidità.

*Se la FTP ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'esserle ritornata nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.*

### E. DISPOSIZIONI SPECIALI

#### Art. 49. PAGAMENTO

Le prestazioni vengono pagate soltanto dopo che gli aventi diritto hanno prodotto tutti i giustificativi necessari per comprovare il diritto alla prestazione. Le rendite venute a scadenza sono pagate di regola trimestralmente. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente, ad eccezione delle prestazioni di invalidità.

#### Art. 50. LUOGO DI ADEMPIMENTO

Le prestazioni vengono versate agli aventi diritto presso l'indirizzo notificato alla FTP. Se la persona avente diritto abita all'estero, il luogo di adempimento è la sede della Fondazione.

#### Art. 51. CESSIONE, COSTITUZIONE IN PEGNO, COMPENSAZIONE

Tutte le prestazioni in base al presente regolamento sono destinate esclusivamente al sostentamento personale degli aventi diritto. Esse spettano ai superstiti aventi diritto di un assicurato anche qualora rinuncino all'eredità dell'assicurato defunto. Prima della loro scadenza i diritti non possono essere costituiti in pegno né essere ceduti.

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia può essere costituito in pegno:

- a) per acquistare la proprietà di un'abitazione destinata ai bisogni propri di un assicurato
- b) per differire l'ammortamento di mutui ipotecari gravanti una tale abitazione.

I crediti pecuniari così garantiti non possono però superare l'aver di vecchiaia esistente al momento della richiesta né, in ogni caso, quella di cui era titolare l'assicurato all'età di 50 anni.

#### Art. 52. ACCESSO ALLA PROPRIETÀ

In base alle modifiche introdotte dalla legge federale sull'accesso alla proprietà primaria del 17.12.1993, è possibile chiedere il versamento del capitale accumulato per l'acquisto dell'abitazione o l'ammortamento di un prestito ipotecario. L'importo minimo del versamento è di Fr. 20'000.. La richiesta deve essere corredata di tutti i documenti necessari. La Fondazione deciderà nel più breve tempo possibile. L'importo massimo sarà quello disponibile al momento della richiesta ma non potrà superare l'aver di vecchiaia accumulato a 50 anni per le persone che superano tale età. *Per le persone sposate è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato ai sensi della LUD.*

#### Art. 53. RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- a) La FTP riduce le prestazioni in misura corrispondente se l'AVS/AI, l'assicurazione malattia obbligatoria, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di integrazione dell'AI.  
Lo stesso vale per un superstite che ha provocato il decesso della persona assicurata per negligenza grave.
- b) La FTP corrisponde le sue rendite per superstiti e quelle per invalidi se esse, insieme con i redditi conteggiabili, non superano il 90% del guadagno annuo presumibilmente perso dall'assicurato. Sono considerati redditi conteggiabili le rendite o le prestazioni di capitale trasformate in rendite di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri o esteri ad eccezione di indennità per bisognosi, liquidazioni e prestazioni simili. Ai beneficiari di rendite d'invalidità viene inoltre conteggiato il reddito del lavoro che essi continuano a riscuotere o *il reddito sostitutivo che possono presumibilmente ancora conseguire*. La FTP può ridurre le prestazioni se si verifica un evento previdenziale per il quale, a titolo di responsabilità civile, devono versare prestazioni anche un terzo o la ditta e se tali prestazioni, insieme con le prestazioni regolamentari, danno una rendita annua superiore al 90% del guadagno annuo presunto dell'assicurato (art. 24 OPP2). Gli aventi diritto devono informare la FTP sui redditi conteggiabili. In qualunque momento la FTP può riesaminare i suoi presupposti per l'entità di una riduzione, adeguando le sue prestazioni se le condizioni hanno subito notevoli mutamenti.

In casi particolari o nell'ambito delle prestazioni sovraobbligatorie, il Consiglio di Fondazione può decidere decurtazioni che possono distanziarsi da quelle della AVS/AI.

*Durante il periodo di proroga di tre anni di copertura ai sensi dell'Art. 26a cpv 1 LPP la rendita d'invalidità dei beneficiari verrà ridotta proporzionalmente alla riduzione del grado d'invalidità, ma al massimo fino al reddito supplementare del beneficiario.*

#### Art. 54. COORDINAMENTO CON ALTRE ASSICURAZIONI

La FTP concede rendite complementari per superstiti o per invalidi se per lo stesso evento devono versare le prestazioni, l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non corrispondono l'intera prestazione per i superstiti o gli invalidi perchè la morte o l'invalidità dell'assicurato non è dovuta esclusivamente ad una causa presa in considerazione da queste assicurazioni, la FTP fornisce le sue prestazioni in proporzione (art. 25 OPP2). Tuttavia essa non è tenuta a compensare i rifiuti o le riduzioni di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare dovuti ad un evento assicurativo con colpevolezza dell'assicurato. Per gli assicurati che sono invalidi per almeno il 40% ma che riscuotono esclusivamente una rendita d'invalidità dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare, la FTP continua ad accumulare gli accrediti di vecchiaia come per i propri beneficiari di prestazioni e trasferisce eventuali prestazioni di libero passaggio.

### V. FINANZIAMENTO

#### Art. 55. CONTRIBUTI ALLA FTP

Per tutti gli assicurati devono essere versati i seguenti contributi alla FTP:

- il premio di rischio necessario per le prestazioni assicurative nel caso di invalidità o di decesso, prima del raggiungimento dell'età termine secondo gli Art. 24/Art. 44 e l'adeguamento di tali prestazioni all'evoluzione dei prezzi, secondo la lettera G del piano previdenziale;
- un contributo per le spese di amministrazione.

Per gli assicurati che hanno raggiunto o superato i 25 anni (art. 7 cpv. 1 LPP) devono versare inoltre i seguenti contributi:

- il contributo di risparmio per la vecchiaia (piano previdenziale lettera E. 2);
- il contributo al fondo di garanzia;
- gli eventuali contributi che sono necessari per corrispondere le prestazioni previste, in modo vincolante, dalla legge per la relativa cassa di previdenza.
- *eventuali contributi per il risanamento*

#### Art. 56. FONDO DI GARANZIA

La FTP è affiliata al Fondo di Garanzia. I mezzi del fondo servono a garantire le prestazioni *regolamentari* degli istituti di previdenza affiliati, divenuti insolventi ed a corrispondere sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età, a favore della ditta.

#### Art. 57. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'ammontare dei contributi dovuti alla FTP risulta dal certificato personale dell'assicurato e dal riepilogo dei costi dell'affiliato. Ogni anno, alla data determinante, si effettua un nuovo calcolo. Per la durata di un'eventuale invalidità il contributo si riduce in proporzione al grado dell'incapacità al lavoro (Art. 27); restano riservati gli art. 25 e 26 cpv. 2 LPP.

#### Art. 58. OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Nei confronti della FTP l'affiliato è debitore dei contributi. Il contributo dell'assicurato viene detratto dal salario o dalle indennità equivalenti che gli vengono versate e trasferito alla FTP insieme con i contributi dell'affiliato e a cura di questi. Se l'affiliato si trova in mora *da più di tre mesi dopo la data di scadenza convenuta*, con il pagamento dei contributi la FTP ne informa la Commissione amministrativa *del datore di lavoro* e la competente Autorità di Vigilanza. Restano riservate le disposizioni legali. La FTP non può essere resa responsabile per i pregiudizi e le perdite patrimoniali che derivano dalla mora dell'affiliato.

#### Art. 59. RISERVA DI CONTRIBUTI *DEL DATORE DI LAVORO*

Mediante versamenti facoltativi l'affiliato può accantonare riserve presso la FTP alle quali possono essere addebitati i suoi contributi (riserva contributi del datore di lavoro).

#### Art. 60. CONTO DI RISERVA PER I CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO CON DICHIARAZIONE DI RINUNCIA

*In caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro può versare i contributi su un conto di riserva separato per i contributi del datore di lavoro con una dichiarazione di rinuncia all'utilizzazione (RCDL con dichiarazione di rinuncia). Il datore di lavoro può altresì trasferire su questo conto gli averi provenienti dalle riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro. I contributi non possono superare l'importo del conto scoperto e non sono fruttiferi d'interesse. Non possono essere utilizzati per prestazioni, dati in pegno, ceduti o diminuiti in qualsiasi altro modo.*

*Se la copertura insufficiente è totalmente assorbita e di conseguenza la RCDL con dichiarazione di rinuncia non risulta più essere necessaria, essa è trasferita nel conto di riserva per i contributi del datore di lavoro, ai sensi dell'Art. 59.*

#### Art. 61. DURATA DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi devono essere versati dal 1° giorno del mese in cui l'assicurato è stato ammesso fino allo scadere del mese in cui viene sciolto il rapporto di lavoro o raggiunta l'età termine. In caso d'infortunio, malattia o servizio militare i contributi vanno corrisposti finché la ditta versa il salario o l'indennità equivalente. Se una persona assicurata muore prima di raggiungere l'età termine, il suo contributo va versato l'ultima volta per il mese della morte. Resta riservato l'esonero dal pagamento dei contributi secondo l'art. 29.

#### Art. 62. ACCREDITI DI VECCHIAIA

Gli accrediti di vecchiaia di un assicurato sono calcolati annualmente in percento del salario *assicurato* e graduati secondo la scala prevista dal piano previdenziale LPP sotto la lettera E. 2.

Gli accrediti di vecchiaia vengono accumulati nella cassa di previdenza e, con gli interessi composti, danno di volta in volta *l'avere di vecchiaia*. Alla fine di ogni anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia:

- a) *l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente;*
- b) *gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.*

Se si realizza un evento assicurato o se *l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno* si devono accreditare sul conto di vecchiaia:

- a) *l'interesse previsto nel cpv. 2 let. a) calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino al giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;*
- b) *gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.*

Se *l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno*, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto di vecchiaia:

- a) *l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;*
- b) *l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di ricezione della prestazione di libero passaggio;*
- c) *gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.*

*Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione. In tutti i casi vanno rispettati i limiti prescritti dalla LPP.*

#### Art. 63. ACCREDITI DI VECCHIAIA DI ASSICURATI INVALIDI

Per un assicurato totalmente o parzialmente invalido si continuano a calcolare gli accrediti di vecchiaia, applicando per analogia *l'Art. 62*. La base di calcolo per gli accrediti di vecchiaia durante *l'invalidità* è rappresentata dal salario *assicurato* fissato prima dell'*inizio dell'incapacità di lavoro che è all'origine dell'invalidità*.

#### Art. 64. APPORTO DEL LIBERO PASSAGGIO

Se un nuovo assicurato apporta alla cassa una prestazione di libero passaggio, essa viene accreditata alla data del versamento. *Le prestazioni di libero passaggio sono accreditate al conto di vecchiaia e fruttano un interesse dal momento in cui viene effettuato il versamento.*

#### Art. 65. ACCREDITI DI VECCHIAIA STRAORDINARI

*L'assicurato o il datore di lavoro può versare contributi straordinari per il riacquisto (versamenti unici) se il suo avere di vecchiaia disponibile, comprendente tutte le prestazioni di uscita risultanti dai precedenti rapporti di previdenza (avere di vecchiaia disponibile) è inferiore all'ammontare massimo consentito descritto nell'Allegato 2.*

*Con riserva dei riacquisti effettuati dal datore di lavoro, le prestazioni che risultano da un riacquisto non possono essere versate in forma di capitale prima della scadenza di un termine di tre anni. Se i versamenti anticipati sono stati accordati per la promozione della proprietà, i riacquisti facoltativi possono essere effettuati solo se tali versamenti anticipati sono stati rimborsati.*

*I riacquisti effettuati in caso di divorzio, ai sensi dell'art. 22 c LFLP non sono soggetti ad alcuna limitazione.*

*Tali versamenti possono essere dedotti fiscalmente, ai sensi delle leggi fiscali federali e cantonali.*

*In caso di continuazione della relazione lavorativa (art. 19) un accredito sarà permesso solo se l'avere di vecchiaia disponibile alla data di calcolo sia minore dell'ammontare consentito determinato all'età di pensionamento ordinario.*

Per l'esenzione fiscale è responsabile la persona assicurata: non può essere garantita dalla FTP. In particolare si deve prendere in considerazione il periodo di tre anni (applicato retroattivamente dall'autorità fiscale) legato a eventuali prelievi di capitale.

Non sono previsti contributi rischio per persone che hanno superato l'età ordinaria di pensionamento.

#### Art. 66. DIVORZIO

*In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita acquisita da un coniuge durante il matrimonio sia trasferita all'altro coniuge e imputata sulle pretese di divorzio destinate a garantire la previdenza.*

*La prestazione di uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione di uscita aumentata degli averi di libero passaggio eventualmente esistente al momento del divorzio e la prestazione di uscita aumentata degli averi di libero passaggio eventualmente esistente al momento del matrimonio (compresi gli interessi dovuti). I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.*

*L'assicurato può riacquistare il suo avere di vecchiaia mediante contributi straordinari. Tali contributi straordinari non devono tuttavia superare l'importo della parte di prestazione di uscita (compresi gli interessi accumulati) trasferita al coniuge.*



## VI. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

### A. AMMINISTRAZIONE DELLA FTP

#### Art. 67. DIREZIONE DELLA FTP

L'amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni della FTP spettano al Consiglio di Fondazione, a meno che nel presente regolamento non sia esplicitamente previsto diversamente.

### B. COMMISSIONI AMMINISTRATIVE DELLE SINGOLE CASSE DI PREVIDENZA

#### Art. 68. ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Ogni affiliato costituisce una commissione amministrativa composta di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Gli assicurati nominano i propri rappresentanti scegliendoli nella propria cerchia o in maniera esterna. La durata della carica è di tre anni. È permessa la rielezione. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro di un assicurato della commissione amministrativa egli viene escluso dalla stessa. L'assicurato della commissione amministrativamente nominato in sostituzione subentra nella durata della carica del suo predecessore. La commissione amministrativa si autocostruisce. Nomina il presidente e il suo sostituto, scegliendoli alternativamente fra i rappresentanti degli assicurati e della ditta, e designa le persone autorizzate a firmare in modo impegnativo verso la FTP.

#### Art. 69. COMPITI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

La commissione amministrativa deve salvaguardare gli interessi degli assicurati. Essa rappresenta l'affiliato e gli assicurati nei confronti della FTP e provvede a tutti i lavori dell'affiliato necessari per l'attuazione della previdenza. In particolare deve:

1. Notificare alla FTP
  - . i collaboratori da assicurare (*Art. 11/Art. 13*) mediante l'apposito formulario,
  - . le modifiche dei dati contenuti nel formulario di adesione,
  - . annualmente, nel giorno determinante, i salari degli assicurati soggetti a contributi AVS,
  - . il verificarsi di un evento previdenziale,
  - . le modifiche dei doveri di assistenza e di mantenimento di un assicurato,
2. sorvegliare i pagamenti alla FTP,
3. controllare la garanzia di prosecuzione del versamento del salario, in base all'*Art. 30*,
4. approvare modifiche di regolamento,
5. provvedere al controllo dell'adeguamento delle rendite in base alla lettera G. 2 del piano previdenziale,
6. trasmettere agli assicurati le comunicazioni.

#### Art. 70. REGOLAMENTO INTERNO

La commissione amministrativa viene convocata dal suo presidente. Si riunisce ogni qualvolta è necessario, almeno una volta all'anno. Può assegnare il compito di sbrigare gli affari correnti a terzi, i quali possono essere ammessi alle sedute a titolo consultivo. Tutte le deliberazioni della commissione amministrativa vanno messe a verbale. Le deliberazioni vanno comunicate alla FTP. La commissione amministrativa decide a maggioranza di voti. A parità di voti la deliberazione non viene approvata. La trattanda viene messa all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso di nuova parità verrà designato un arbitro di comune intesa. Mancando l'intesa valgono le disposizioni dell'art. 51 cpv 4 LPP. Le decisioni della commissione amministrativa riguardanti tutti gli assicurati vanno comunicate agli stessi con una circolare o mediante affissione in ditta. Le comunicazioni e le direttive alla FTP devono essere trasmesse per iscritto.

#### Art. 71. OBBLIGO DEL SEGRETO

Gli affiliati della commissione amministrativa e le persone incaricate dell'amministrazione devono mantenere, sia verso l'esterno che nei confronti dei loro collaboratori, il segreto su quello che hanno appreso in merito alla situazione personale e finanziaria degli assicurati, dei titolari di una rendita e dei loro congiunti, nonché della ditta. La violazione di quest'obbligo è punibile. Tanto l'affiliato quanto la FTP possono pretendere l'espulsione del colpevole dalla commissione amministrativa. Quest'obbligo permane anche dopo la cessazione della loro appartenenza alla commissione amministrativa o del loro compito amministrativo.

#### Art. 72. RESPONSABILITÀ

I membri della commissione amministrativa ed i collaboratori della ditta incaricati del disbrigo degli affari correnti sono responsabili, nei confronti della FTP e degli aventi diritto, del danno che essi arrecano intenzionalmente o per negligenza.

### C. *RENDICONTO, AMMINISTRAZIONE DELLE SINGOLE CASSE DI PREVIDENZA*

#### Art. 73. RENDICONTO

La FTP tiene per ogni cassa di previdenza un conto separato in base alle disposizioni legali ed alle direttive delle Autorità di Vigilanza. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre. La commissione amministrativa riceve annualmente, per conto dell'affiliato, il rendiconto della cassa di previdenza chiuso a fine anno.

#### Art. 74. FONDI LIBERAMENTE DISPONIBILI DELLA CASSA DI PREVIDENZA

Quote eccedenti dell'assicurazione rischio, utili di mutazione ed eccedenze di reddito vengono assegnati ai fondi liberamente disponibili della rispettiva cassa di previdenza. I fondi liberamente disponibili possono essere utilizzati solo nel quadro del presente regolamento, ma non per il finanziamento dei contributi.

Art. 75. CONTI PER RISERVE DI CONTRIBUTI

Le riserve di contributi (Art. 59 e Art. 60) vengono accreditate su un conto separato, nell'ambito della cassa di previdenza. Su questo conto il membro conserva il diritto di decisione nei limiti della previdenza professionale. Un riversamento all'affiliato è comunque escluso.

D. **RESPONSABILITÀ DELLA FTP, SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI ASSICURATI**

Art. 76. RESPONSABILITÀ DELLA FTP

Per gli obblighi derivanti dalla previdenza professionale risponde solo il patrimonio della cassa di previdenza del relativo affiliato. La FTP non risponde, né nei confronti dell'affiliato né nei confronti dell'avente diritto, per le conseguenze che possono derivare in caso di mancata osservanza, da parte dell'affiliato, degli impegni contrattuali oppure statutari.

*In caso di lacune previdenziali, dovute in particolare a un'insufficiente assicurazione collettiva o di indennità in caso di malattia e infortunio, al mancato rispetto del dovere di cooperazione o a mancati pagamenti, il datore di lavoro è interamente responsabile nei confronti della Fondazione per i danni causati.*

Art. 77. SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI ASSICURATI

I diritti degli assicurati e dei loro superstiti nei confronti della FTP derivano esclusivamente dal presente regolamento e dal certificato personale. Ad essi non spetta alcun altro diritto, in particolare sul patrimonio liberamente disponibile della cassa di previdenza o della FTP (resta riservato l'art. 23 della LFLP).

Art. 78. OBBLIGHI D'INFORMAZIONE E NOTIFICA

Ogni assicurato deve informare in modo veritiero e senza particolare richiesta la commissione amministrativa alla attenzione della FTP su tutte le circostanze determinanti per la sua assicurazione (cfr. Art. 13). Se la FTP deve corrispondere delle prestazioni gli aventi diritto devono prima esibire la documentazione necessaria per giustificare il diritto alla prestazione .

Art. 79. INFORMAZIONE

*Il Consiglio di fondazione informa ogni anno i propri assicurati in merito a:*

- a) i loro diritti alle prestazioni, il salario coordinato, il tasso di contribuzione e il dovere di vecchiaia*
- b) l'organizzazione e il finanziamento*
- c) i membri del Consiglio di fondazione*

*Gli assicurati possono chiedere la consultazione dei conti annuali e del rapporto annuale. La Fondazione è inoltre tenuta a informare gli assicurati che lo richiedono in merito al rendimento del capitale, l'evoluzione del rischio attuariale, le spese amministrative, i principi di calcolo del capitale di copertura, le provvigioni supplementari e il grado di copertura.*

*Tutti i documenti che contengono informazioni sulla situazione privata o finanziaria di altri assicurati o datori di lavoro sono esclusi dal diritto di informazione.*

#### Art. 80. MISURE DI RISANAMENTO

*Se il patrimonio della Fondazione non è sufficiente a coprire le prestazioni di libero passaggio e le riserve matematiche per le rendite correnti (copertura insufficiente), il Consiglio di Fondazione può adottare misure di risanamento proporzionali e adeguate al grado dello scoperto. Ad esempio:*

- a) ridurre i tassi di remunerazione degli averi di vecchiaia;*
- b) riscuotere dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi destinati al risanamento; Il contributo del datore di lavoro deve corrispondere al minimo alla somma dei contributi dei lavoratori; tali contributi non fanno parte dei contributi personali ai sensi dell'art. 17 LFLP.*
- c) riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente, il contributo è dedotto dalle rendite correnti, può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte o invalidità; può essere prelevato soltanto sulle prestazioni che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria; l'importo delle rendite stabilito nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.*
- d) se le misure di cui alle lett. b) e c) si rivelano insufficienti, il Consiglio di Fondazione può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, decidere di applicare una remunerazione inferiore a quella minima prevista nell'art. 15 cpv. 2 LPP. La riduzione del tasso d'interesse non può essere di oltre lo 0,5%.*
- e) il Consiglio di Fondazione può decidere che la costituzione in pegno, il prelievo anticipato e il relativo rimborso possono essere limitati temporaneamente e quantitativamente oppure negati, per tutto il periodo in cui la Fondazione si trova in un periodo di copertura insufficiente;*
- f) ridurre le prestazioni future, sono fatti salvi i diritti acquisiti;*
- g) il datore di lavoro può versare i contributi su un conto di riserva separato per i contributi del datore di lavoro con una dichiarazione di rinuncia all'utilizzazione (Art. 75).*

*Il Consiglio di Fondazione può, nel rispetto delle disposizioni legali e statutarie, adottare altre misure di risanamento. Tali misure non concernono le prestazioni esigibili e i diritti acquisiti.*

*La Fondazione indica all'Autorità di Vigilanza le misure adottate al fine di assorbire la copertura insufficiente e il termine entro il quale prevede di attuare il risanamento. Gli assicurati saranno informati periodicamente sull'evolvere della situazione.*

## VII. DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 81. USCITA DI UN AFFILIATO

Nel caso in cui un affiliato esca dalla FTP la rispettiva cassa di previdenza viene trasferita ad un'altra istituzione di previdenza, in base alle disposizioni di legge. Gli averi dei singoli salariati, possono anche essere collocati su conti di libero passaggio. Il diritto dell'affiliato e dell'assicurato è limitato al patrimonio accumulato nell'ambito della rispettiva convenzione di adesione.

### Art. 82. LIQUIDAZIONE PARZIALE E TOTALE, FUSIONE

*Le disposizioni sulla liquidazione parziale e totale e sulla fusione sono contenute in un regolamento separato.*

### Art. 83. AGGIUNTE AL REGOLAMENTO

In mancanza di disposizioni nel presente regolamento, il Consiglio di Fondazione della FTP ha la facoltà di adottare, se necessario d'intesa con la commissione amministrativa, un'adeguata regolamentazione che deve comunque essere conforme al senso ed ai fini della previdenza professionale.

### Art. 84. FORO COMPETENTE

Le controversie tra un affiliato, un assicurato o un avente diritto e la FTP relative all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento, oppure a questioni in esso non contemplate, vengono definite tramite i tribunali previsti dalle prescrizioni in materia.

*Prima di ricorrere ai tribunali competenti, le parti sono tenute ad esperire un tentativo di conciliazione con l'ausilio di un perito in materia di previdenza professionale.*

### Art. 85. PRESCRIZIONE

*Il diritto alle prestazioni non si prescrive purché gli assicurati non abbiano lasciato la Fondazione all'insorgere dell'evento assicurato. I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Valgono gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni.*

### Art. 86. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Consiglio di Fondazione può, con l'approvazione della commissione amministrativa e dell'autorità di vigilanza, modificare il presente regolamento *mantenendo i diritti acquisiti*. Adattamenti del regolamento che si rendessero necessari in base a disposizioni di legge possono essere effettuati direttamente dalla FTP e devono essere comunicati alla commissione amministrativa.

Art. 87. SCIOGLIMENTO DELLA FTP

In caso di scioglimento della FTP vengono applicate le disposizioni dell'Art. 82.

Art. 88. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

*Restano riservati eventuali diritti a prestazioni per superstiti nella misura delle disposizioni minime di legge.*

*Per gli assicurati che si trovano in una situazione di incapacità al lavoro o al guadagno e hanno o avrebbero diritto a prestazioni di invalidità, il salario assicurato, l'età di pensionamento e il regolamento di cui si tiene conto corrispondono a quelli validi all'inizio dell'incapacità al lavoro.*

*Per chi beneficia di una rendita di vecchiaia, invalidità e per superstiti e ha avuto diritto alla rendita prima del 1° gennaio 2013 resta in vigore il regolamento valido all'insorgere del diritto alla rendita.*

*Per le prestazioni future riguardanti gli assicurati in caso di incapacità al guadagno, invalidità o pensionamento, si applica il cpv. 3 per analogia.*

*Il calcolo della riduzione delle prestazioni in base al presente regolamento vale anche per le rendite percepite prima del 1° gennaio 2013.*

*Le prestazioni di vecchiaia non sono adeguate al rincaro fintanto che il Consiglio di Fondazione non decida altrimenti.*

*Se l'incapacità al lavoro la cui causa è all'origine dell'incapacità al guadagno o del decesso, è insorta prima del 1° gennaio 2013 fa stato il salario assicurato all'inizio dell'incapacità al lavoro.*

Art. 89. APPLICAZIONE DELLA LPP

Per quanto non è previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LPP, delle leggi e delle ordinanze ad essa collegate. *Le prestazioni minime LPP sono garantite in tutti i casi.*

Art. 90. CASI NON PREVISTI

*Per i casi non previsti dal presente regolamento, il Consiglio di Fondazione decide ai sensi dell'atto di fondazione e del presente regolamento.*

## Art. 91. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2013 e vale per tutte le persone attive a quella data. Sostituisce sotto riserva dell'Art. 88 tutti i regolamenti anteriori pubblicati sinora.

L'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 16 dicembre 2015 dopo approvazione del Consiglio di Fondazione.

Il presente regolamento è redatto in lingua italiana e potrà essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra la versione in lingua italiana e la traduzione in altre lingue, fa stato la versione in lingua italiana.

Il Consiglio di Fondazione

Mendrisio, il 16 dicembre 2015

## GLOSSARIO

|           |  |
|-----------|--|
| AI        | Assicurazione Invalidità                       |
| AM        | Assicurazione Militare                         |
| AVS       | Assicurazione Vecchiaia e Superstiti           |
| CCS       | Codice Civile Svizzero                         |
| CO        | Codice delle Obbligazioni                      |
| IPG       | Indennità Perdita di Guadagno                  |
| LADI      | Legge Assicurazione contro la Disoccupazione   |
| LAINF     | Legge Assicurazione Infortuni                  |
| LAMal     | Legge sull'Assicurazione Malattia              |
| LFLP      | Legge Federale sul Libero Passaggio            |
| LPP       | Legge sulla Previdenza Professionale           |
| OLP       | Ordinanza sul Libero Passaggio                 |
| OPP 1/2/3 | Ordinanze sulla Previdenza Professionale 1/2/3 |
| UFAS      | Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali   |

**ALLEGATO 1****ALIQUOTE DI CONVERSIONE (Art. 20)**

(Approvato dal Consiglio di Fondazione il 16.12.2015)

Per il calcolo della rendita di vecchiaia, l'avere di vecchiaia disponibile alla data di pensionamento viene moltiplicato per il tasso di conversione seguente:

| <b>Età</b> | <b>Uomini</b> | <b>Donne</b> |
|------------|---------------|--------------|
| <b>58</b>  | <b>5.88%</b>  | <b>5.88%</b> |
| <b>59</b>  | <b>5.96%</b>  | <b>5.96%</b> |
| <b>60</b>  | <b>6.05%</b>  | <b>6.05%</b> |
| <b>61</b>  | <b>6.14%</b>  | <b>6.14%</b> |
| <b>62</b>  | <b>6.25%</b>  | <b>6.25%</b> |
| <b>63</b>  | <b>6.36%</b>  | <b>6.36%</b> |
| <b>64</b>  | <b>6.48%</b>  | <b>6.60%</b> |
| <b>65</b>  | <b>6.60%</b>  | <b>6.60%</b> |
| <b>66</b>  | <b>6.73%</b>  | <b>6.73%</b> |
| <b>67</b>  | <b>6.86%</b>  | <b>6.86%</b> |
| <b>68</b>  | <b>7.00%</b>  | <b>7.00%</b> |
| <b>69</b>  | <b>7.00%</b>  | <b>7.00%</b> |
| <b>70</b>  | <b>7.00%</b>  | <b>7.00%</b> |

Il Consiglio di Fondazione in data 16.12.2015 ha deciso inoltre di procedere con un ulteriore abbassamento dello 0.20% annuo a partire dal 01.01.2017.

In base alle nuove disposizioni il tasso di conversione cambierà. Quindi riassumendo:  
**uomo/donna 65/64 anni 6.40 dal 1.1.2017, 6.20 dal 1.1.2018 e 6.00 dal 1.1.2019**



## ALLEGATO 2

### Tabella di acquisto per i piani 1, 2, 204, 41, 200 e 201

---

| Età LPP al momento dell'acquisto | avere di vecchiaia massimo dopo l'acquisto, in % dello stipendio assicurato |
|----------------------------------|---|
| 25                               | 7.00%   |
| 26                               | 14.14%  |
| 27                               | 21.42%  |
| 28                               | 28.84%  |
| 29                               | 36.41%  |
| 30                               | 44.13%  |
| 31                               | 52.01%  |
| 32                               | 60.04%  |
| 33                               | 68.23%  |
| 34                               | 76.58%  |
| 35                               | 88.10%  |
| 36                               | 99.84%  |
| 37                               | 111.82%   |
| 38                               | 124.03%   |
| 39                               | 136.49%   |
| 40                               | 149.19%   |
| 41                               | 162.14%   |
| 42                               | 175.35%   |
| 43                               | 188.83%   |
| 44                               | 202.57%   |
| 45                               | 221.58%   |
| 46                               | 240.96%   |
| 47                               | 260.74%   |
| 48                               | 280.90%   |
| 49                               | 301.46%   |
| 50                               | 322.43%   |
| 51                               | 343.82%   |
| 52                               | 365.62%   |
| 53                               | 387.86%   |
| 54                               | 410.55%   |
| 55                               | 435.67%   |
| 56                               | 461.30%   |
| 57                               | 487.44%   |
| 58                               | 514.09%   |
| 59                               | 541.27%   |
| 60                               | 568.99%   |
| 61                               | 597.25%   |
| 62                               | 626.08%   |
| 63                               | 655.48%   |
| 64                               | 685.46%   |
| 65                               | 711.01%   |

---

Annotazione: I valori esposti sono stati calcolati sulla base di un tasso d'interesse reale pari al 2.00%. All'età termine ciò produce una rendita pari a ca. il 47.07% dello stipendio assicurato.

## PIANO PREVIDENZIALE PER IL PIANO MINIMO LPP

In aggiunta al regolamento vale quanto segue:

### A. Salario determinante e salario assicurato

- a.1 Il SALARIO ANNUO DETERMINANTE, ai sensi dell'Art. 10 del regolamento generale, corrisponde almeno al salario soggetto all'obbligo di contribuzione AVS *che oltrepassa i  $\frac{3}{4}$  della rendita annua semplice massima di vecchiaia AVS (rendita massima AVS + CHF 21'060.- all'1.1.2013)*. Il salario determinante corrisponde al massimo al triplo della rendita massima AVS (CHF 84'240.- all'1.1.2013).
- a.2 L'AMPORTO DI COORDINAMENTO corrisponde ai  $\frac{7}{8}$  della rendita massima AVS per ciascun anno (CHF 24'570.- all'1.1.2013).
- a.3 IL SALARIO MINIMO assicurato ammonta a  $\frac{1}{8}$  della rendita massima AVS (CHF 3'510.- all'1.1.2013); IL SALARIO MASSIMO assicurato corrisponde a CHF 59'670.- all'1.1.2013.

### B. Prestazioni per la vecchiaia

- b.1 L'AMPORTO DELLA RENDITA è calcolato in base all'età di vecchiaia acquisito dall'assicurato al momento del pensionamento e in base all'aliquota di conversione valida in quel momento.
- b.2 LE ALIQUOTE DI CONVERSIONE sono fissate dal Consiglio di Fondazione. In tutti i casi vanno rispettate le prescrizioni minime LPP.
- b.3 La RENDITA PER FIGLI DI PENSIONATI, ai sensi dell'Art. 21 del regolamento, ammonta al 20% della rendita di vecchiaia.

### C. Prestazioni in caso di invalidità

- c.1 L'intera RENDITA D'INVALIDITÀ, ai sensi dell'Art. 27 del regolamento, viene calcolata in base alla stessa aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. L'età di vecchiaia preso a base del calcolo è costituito:
  - a) dall'età di vecchiaia accumulato dall'assicurato fino all'insorgere del diritto alla rendita di invalidità;
  - b) dalla somma degli accrediti di vecchiaia relativi agli anni mancanti al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, senza interessi. Questi accrediti di vecchiaia vengono conteggiati in base all'ultimo salario assicurato comunicato per l'assicurato. La rendita d'invalidità per assicurati di età inferiore ai 25 anni viene calcolata in base ai principi validi per gli assicurati di 25 anni e oltre.

- c.2 La RENDITA PER FIGLI DI INVALIDI, ai sensi dell'Art. 28 del regolamento, ammonta al 20% della rendita di invalidità per ogni figlio.
- c.3 In proporzione al grado di invalidità, l'assicurato e l'affiliato viene esonerato dal PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI quando l'incapacità di guadagno è durata tre mesi.
- c.4 La rendita di invalidità e la rendita per figli di invalidi vengono versate dopo il PERIODO DI ATTESA (Art. 30 del regolamento), di regola dopo 12 mesi oppure 24 mesi se esiste un'assicurazione perdita di salario e la fattispecie è indicata nel piano assicurativo sottoscritto con la convenzione di adesione.

#### D. Prestazioni in caso di morte

- d.1 La RENDITA PER CONIUGE, ai sensi degli Art. 35 e 39 del regolamento, ammonta, qualora l'assicurato muoia prima di aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, al 60% della rendita di invalidità assicurata al momento della morte, e in caso di morte dopo l'età ordinaria di pensionamento, al 60% della rendita di vecchiaia corrisposta. *Nel caso la persona assicurata abbia posticipato l'età di pensionamento oltre l'età ordinaria di pensionamento, la rendita sarà il 60% della rendita di vecchiaia che avrebbe percepito l'assicurato al momento della morte.*
- d.2 La RENDITA PER ORFANI, ai sensi dell'Art. 40 del regolamento, ammonta per ogni figlio al 20% della rendita di invalidità assicurata al momento del decesso ed in caso di morte dell'assicurato dopo l'età ordinaria di pensionamento, al 20% della rendita di vecchiaia corrisposta. *Nel caso la persona assicurata abbia posticipato l'età di pensionamento oltre l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per orfani si determinerà analogamente a quanto descritto nel punto d.1.*

#### E. Finanziamento

- e.1 I mezzi necessari al finanziamento della previdenza per il personale provengono per una metà dall'assicurato e per l'altra dall'affiliato.
- e.2 I CONTRIBUTI DI RISPARMIO vengono calcolati separatamente per ciascun assicurato in base alla seguente scala.

| ANNO D'ETA<br>UOMINI | ANNO D'ETA<br>DONNE | ALIQUOTE IN % DEL<br>SALARIO DETERMINANTE |
|----------------------|---------------------|---|
| 25 . 34              | 25 . 34             | 7   |
| 35 . 44              | 35 . 44             | 10  |
| 45 . 54              | 45 . 54             | 15  |
| 55 . 65              | 55 . 64             | 18  |

- e.3 I PREMI DI RISCHIO vengono ricalcolati ogni anno in base al salario assicurato, al sesso ed all'età dell'assicurato.
- e.4 I RIMANENTI CONTRIBUTI, ai sensi dell'Art. 55 del regolamento vengono calcolati separatamente.

## **F. Prestazioni di libero passaggio**

- f.1 In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del verificarsi di un evento previdenziale, l'uscente ha diritto alla PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO in misura pari all'ammontare dell'avere di vecchiaia accumulato fino a quel momento (*Art. 45 del regolamento e disposizioni della LFLP Legge Federale sul Libero Passaggio del 17 dicembre 1993 entrata in vigore il 01.01.1995*).

## **G. Adeguamento all'evoluzione dei prezzi**

- g.1 Le RENDITE DI INVALIDITÀ E PER SUPERSTITI la cui durata ha superato tre anni, vengono adeguate per disposizione del Consiglio Federale all'evoluzione dei prezzi, fino al compimento del 65mo anno d'età per gli uomini e del 64mo anno per le donne.
- g.2 Le RIMANENTI RENDITE vengono adeguate per decisione della Commissione amministrativa, nell'ambito dei mezzi disponibili nella corrispondente Cassa di Previdenza. *La Commissione di previdenza decide ogni anno se e in quale misura debbano essere adeguate le rendite.*
- g.3 *La Fondazione commenta le decisioni prese nell'allegato ai conti annuali e nel rapporto annuale.*

IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

*Mendrisio, 24.09.2013*

# **STATUTO**

## **FONDAZIONE TICINESE PER IL SECONDO PILASTRO**

### **Art. 1**

Nome Sotto la denominazione «FONDAZIONE TICINESE PER IL SECONDO PILASTRO» viene istituita una fondazione con propria personalità giuridica in applicazione degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Fondatori sono:

- l'Associazione Industrie Ticinesi
- la Camera di Commercio
- la Camera del Lavoro
- l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese.

### **Art. 2**

Sede La Fondazione ha la propria sede nel luogo della sua amministrazione.

### **Art. 3**

Scopo Scopi della Fondazione sono:

1. Favorire e realizzare la previdenza professionale per le aziende, i dipendenti e gli indipendenti o affiliati di aziende operanti nel Cantone Ticino e subordinatamente nel resto della Svizzera Italiana;
2. Gestire i capitali tenendo in considerazione, in modo particolare, l'economia ticinese;
3. Favorire, nel quadro delle disposizioni della LPP, l'acquisizione della proprietà di un'abitazione.

La Fondazione può raggiungere i suoi scopi sia esclusivamente in proprio, sia in collaborazione con altri enti. Per la copertura dei rischi la Fondazione può concludere dei contratti assicurativi sia di gruppo sia singoli. In ogni caso la Fondazione dovrà essere contraente e beneficiaria dei contratti.

### **Art. 4**

Patrimonio e sua amministrazione

1. Al momento della sua istituzione la Fondazione riceve in dotazione un capitale di Fr. 4000.00 proveniente dai fondatori.
2. Il patrimonio della Fondazione è alimentato da:
  - 2.1 i contributi dei lavoratori e indipendenti e dei datori di lavoro,
  - 2.2 il reddito dei capitali,
  - 2.3 le prestazioni che per ragioni legali o statutarie non possono essere versate ai destinatari,
  - 2.4 versamenti diversi: donazioni, legati, ecc.
3. Il patrimonio della Fondazione sarà amministrato da uno o più istituti bancari con sede giuridica in Ticino e in base alle disposizioni legali e allo spirito della Legge sulla previdenza professionale.

## Art. 5

Consiglio di  
Fondazione

1. La Fondazione è diretta da un Consiglio di Fondazione, organo paritetico, che si compone di quattro membri e di due supplenti.
2. I datori di lavoro scelgono la metà dei membri e dei supplenti; i lavoratori l'altra metà.
3. Il Consiglio di Fondazione in carica organizza la nomina dei membri e dei supplenti, alla scadenza del mandato (rinnovo del Consiglio) o in caso di vacanza (nomina sostitutiva).
4. Le modalità di designazione e di nomina sono disciplinate dagli art. 5 bis e 5 ter.
5. La presidenza e la vicepresidenza sono assunte a rotazione, per un periodo di due anni. Il vicepresidente diventa alla scadenza presidente.
6. I membri del Consiglio di Fondazione rimangono in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.
7. Per l'amministrazione e il segretariato il Consiglio di Fondazione fa capo ad una persona fisica o giuridica specializzata in materia. Per il resto il Consiglio di Fondazione decide autonomamente riguardo alla sua organizzazione, comprese le modalità della firma.
8. Il Consiglio di Fondazione si riunisce secondo le necessità, ma almeno una volta all'anno, convocato dal presidente o dal vicepresidente. Le riunioni sono valide se esiste la presenza di tutti i membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità la decisione è rinviata alla seduta successiva. Qualora anche durante questa seduta si giungesse a parità fa stato l'art. 51 LPP. Le decisioni attraverso circolazione degli atti sono ammesse a condizione che la proposta messa ai voti non incontri alcuna opposizione.
9. Tutte le decisioni devono fare oggetto di verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
10. Il Consiglio di Fondazione può nominare delle commissioni speciali per lo svolgimento di compiti specifici.

### **Art. 5 bis**

Nomina dei membri:

- a) Rappresentanti dei lavoratori
  1. La nomina dei due membri rappresentanti dei lavoratori è di spettanza dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (un membro) e della Camera del Lavoro (un membro).
  2. La nomina del supplente rappresentante dei lavoratori è di spettanza dell'una e dell'altra organizzazione sindacale, a rotazione quadriennale.
  3. Il Consiglio di Fondazione in carica assegna un congruo termine alle due organizzazioni affinché esse comunichino il nome dei membri e del supplente. Raccolta la dichiarazione di accettazione, la nomina viene poi sancita con verbalizzazione, contemporaneamente a quella dei membri nominati dai datori di lavoro.

### **Art. 5 ter**

Nomina dei membri:

- b) Rappresentanti dei datori di lavoro
  1. Il Consiglio di Fondazione in carica assegna a tutti i datori di lavoro affiliati un congruo termine per proporre il nome dei loro candidati. Il Consiglio di Fondazione comunica nel contempo agli stessi datori di lavoro le sue eventuali proposte di candidatura.
  2. Se il numero dei candidati non supera il numero dei membri e del supplente rappresentanti dei datori di lavoro, e raccolta la dichiarazione di accettazione, la nomina viene poi sancita con verbalizzazione, contemporaneamente a quella dei membri designati dai lavoratori.
  3. Se il numero dei candidati è superiore, il Consiglio di Fondazione organizza l'elezione per corrispondenza, sottoponendo ai datori di lavoro affiliati la lista dei candidati proposti (per i membri e per il supplente, separatamente).
  4. Per le elezioni (dei membri e del supplente) a ogni datore di lavoro affiliato è attribuito un voto più un ulteriore voto per ogni Fr. 150.000.00 di massa salariale assicurata.
  5. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  6. Il Consiglio disciplina le ulteriori modalità della votazione. Raccolte le dichiarazioni di accettazione, la nomina viene poi sancita con verbalizzazione del Consiglio, contemporaneamente a quella dei membri designati dai lavoratori.

### **Art. 6**

Organo  
di controllo

L'organo di controllo è costituito da una società di revisione nominata dal Consiglio di Fondazione, fra le società abilitate secondo la legislazione federale. L'organo di controllo verifica la gestione, la contabilità e l'investimento patrimoniale e presenta il relativo rapporto scritto al Consiglio di Fondazione e ai fondatori, a norma della LPP.

## **Art. 7**

Regolamenti

Il Consiglio di Fondazione stabilisce:

- a) Il regolamento concernente l'attività previdenziale;
- b) I regolamenti dei fondi speciali;
- c) L'eventuale regolamento interno circa l'organizzazione.

I regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento nel rispetto dello scopo della Fondazione. I regolamenti e le modificazioni devono essere approvati dall'Autorità di vigilanza sulle fondazioni. L'autorità fiscale deve essere informata preventivamente di tutte le modificazioni.

## **Art. 8**

Prestazioni

Le prestazioni sono definite nell'apposito regolamento. Il Consiglio di Fondazione può costituire con il patrimonio libero dei fondi speciali. L'utilizzazione di tali fondi, creati per scopi particolari di previdenza, avviene in base ai regolamenti di cui all'art. 7b).

## **Art. 9**

Responsabilità

Gli impegni della Fondazione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio.

## **Art. 10**

Trasformazione

Qualora il Consiglio di Fondazione non potesse essere sostituito o rinnovato secondo le disposizioni degli art. 5 bis, 5 ter, l'Autorità di Vigilanza provvederà alle nomine o al rinnovo, sentita la proposta dei membri del Consiglio di Fondazione in carica.

## **Art. 11**

STRALCIATO

## **Art. 12**

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione sono da soddisfare gli obblighi previdenziali. Liquidate tutte le pretese, se si constata un eventuale patrimonio residuo, il Consiglio di Fondazione lo utilizza in favore dei beneficiari della Fondazione o, nel caso in cui non ne esistono più, lo devolve ad altre fondazioni che perseguono analogo scopo. È comunque riservata l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni e, se del caso, dei beneficiari.



### **Art. 13**

Modificazione  
dell'atto di  
fondazione

Il Consiglio di Fondazione può proporre delle modificazioni di questo statuto all'autorità competente. L'autorità fiscale dovrà essere avvertita preventivamente di tutte le modificazioni.

### **Art. 14**

Pubblicazioni

Le pubblicazioni nei casi previsti dalla legge avverranno per mezzo del Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

Lugano, 09.06.1998